



**COMUNE di VERGIATE**

(Provincia di Varese)

*- Servizio attività economico-produttive  
e comunicazione esterna -*

Via Cavallotti, 46 - 21029 Vergiate (VA)

☎ 0331 928738 - ☎ 0331 947466

P. IVA 00309430122

E-mail : [commercio@comunevergiate.it](mailto:commercio@comunevergiate.it)

[www.comune.vergiate.va.it](http://www.comune.vergiate.va.it)

---

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

---



## **1. Analisi della rete distributiva**

**E**

## **2. Regolamento procedurale**



D.Lgs 24 aprile 2001, n. 170

D.C.R. Lombardia 10 luglio 2002, n. VII/549

---

Il presente regolamento, costituito da:

1. Analisi della rete distributiva (n. 8 punti), 2. Regolamento procedurale (n. 17 articoli)  
è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 10/06/05

**PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE  
DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI  
DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

**- INDICE -**

**1. ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA**

Premessa .....	pag.	1
Descrizione del territorio comunale .....	pag.	2
Descrizione demografica .....	pag.	4
Il commercio di quotidiani e periodici .....	pag.	5
Dati relativi alla vendita dei quotidiani e periodici delle rivendite del territorio comunale negli ultimi quattro anni .....	pag.	10
Dati relativi alla vendita dei quotidiani e periodici a livello nazionale anni 2001/2002/2003.....	pag.	11
Considerazioni conclusive e ipotesi di piano .....	pag.	13
Determinazione della capacità di piano dei punti di vendita esclusivi e non esclusivi .....	pag.	15

**2. REGOLAMENTO PROCEDURALE**

Art. 1 – Norme di riferimento e definizioni .....	pag.	1
Art. 2 – Requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita .....	pag.	1
Art. 3 – Autorizzazione amministrativa per rivendita esclusiva .....	pag.	2
Art. 4 – Trasferimento e/o ampliamento di rivendite esclusive .....	pag.	2
Art. 5 – Autorizzazione amministrativa per rivendita non esclusiva ....	pag.	3
Art. 6 – Rivendite di quotidiani e periodici escluse dall'obbligo di autorizzazione amministrativa .....	pag.	4
Art. 7 – Modalità di vendita e divieti .....	pag.	4
Art. 8 – Concessione di suolo pubblico .....	pag.	5
Art. 9 – Subingressi .....	pag.	5
Art. 10 – Sospensione dell'attività .....	pag.	5
Art. 11 – Sanzioni .....	pag.	5
Art. 12 – Revoca dell'autorizzazione .....	pag.	6
Art. 13 – Comunicazioni ad altri soggetti .....	pag.	6
Art. 14 – Necessità di ulteriori edicole e durata del presente piano .....	pag.	6
Art. 15 – Abrogazione norme precedenti .....	pag.	7
Art. 16 – Disposizioni finali .....	pag.	7
Art. 17 – Entrata in vigore .....	pag.	7



**COMUNE di VERGIATE**

(Provincia di Varese)

*- Servizio attività economico-produttive  
e comunicazione esterna -*

Via Cavallotti, 46 - 21029 Vergiate (VA)

☎ 0331 928738 - 📠 0331 947466

P. IVA 00309430122

E-mail : [commercio@comunevergiate.it](mailto:commercio@comunevergiate.it)

[www.comune.vergiate.va.it](http://www.comune.vergiate.va.it)

---

# **PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

## **1. Analisi della rete distributiva**



D.Lgs 24 aprile 2001, n. 170

D.C.R. Lombardia 10 luglio 2002, n. VII/549

---

## PREMESSA

***Le competenze delle amministrazioni comunali alla luce  
del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170  
e della Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002***

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs 24 aprile 2001, n. 170 prevede che i Comuni siano tenuti ad adottare piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici.

In base alle finalità contenute nell'art. 2, comma 6 del D.Lgs n. 170/2001 il piano comunale di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, e qui vengono citati anche i non esclusivi, deve tendere ad assicurare il più razionale insediamento delle rivendite in ragione della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere in cui si suddivide il territorio comunale, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita, esclusivi e non esclusivi.


L'art. 6, al comma 1, sempre del D.Lgs. 24 aprile 2001 n. 170, prevede che le Regioni emanino gli "indirizzi" per la predisposizione da parte dei Comuni di tali piani, stabilendo a tale proposito alcuni criteri generali.

La Regione Lombardia, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002, ha risposto a tale adempimento prevedendo alcune modalità con cui i comuni debbono redigere i piani di localizzazione e fissando le condizioni per poter individuare le esigenze di nuovi punti vendita.

## DESCRIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

- **Localizzazione:** Vergiate è un comune della Provincia di Varese – Regione Lombardia. Situato nell'area a sud-ovest della Provincia è attraversato dalla autostrada A8 Milano-Laghi e A26 Alessandria-Gravellona Toce, S.S. 33 del Sempione Milano-Domodossola, dalla S.P. 17 Vergiate-Varese, dalla S.P. 18 Vergiate-Varano Borghi-Varese, dalla S.S. 529 Vergiate-Besozzo, dalla linea FFSS Milano-Domodossola. La sua superficie totale è pari a kmq 21,61.

- **Ambito geografico-ambientale:** il territorio è situato nelle colline moreniche dello Strona, sulla sponda meridionale del Lago di Comabbio e in prossimità del Lago Maggiore, al limite settentrionale del Parco del Ticino. Vergiate offre anche un ricco patrimonio naturalistico costituito dai boschi che coprono vaste aree del suo territorio.



- **Suddivisione degli abitati o dei quartieri:** oltre al capoluogo, Vergiate ha quattro frazioni, **Cimbro**, **Corgeno**, **Cuirone** e **Sesona**, ognuna delle quali con storia, caratteristiche ambientali e sviluppo negli insediamenti sia abitativi che produttivi tali da costituire centri di interesse autonomi.
- **Insediamenti privati, industriali, produttivi e commerciali:** l'economia di Vergiate ruota attorno all'industria del Gruppo Agusta, azienda produttrice di elicotteri, e alle numerose imprese legate alla lavorazione del legname e alla produzione tessile e meccanica. L'artigianato svolto mediante imprese individuali è fiorente. Il commercio è caratterizzato da numerosi insediamenti lungo la Statale del Sempione; il territorio di Vergiate e le frazioni sono servite da esercizi commerciali di piccole dimensioni in numero stabile ma non in aumento. In continuo sviluppo è il settore dei servizi.

➤ **Insedimenti di servizio e loro suddivisione sul territorio:**

<b>Tipo</b>	<b>Vergiate</b>	<b>Corgeno</b>	<b>Cimbro</b>	<b>Cuirone</b>	<b>Sesona</b>
<b>Strutture Scolastiche:</b>					
> Asilo Nido	1				
> Scuole Materne	2	1	1	1	1
> Scuole elementari	1	1	1		
> Scuole medie	1				
<b>Centri culturali polivalenti:</b>					
> Biblioteca	1	1			
> Centri sociali	1	1	1	1	1
<b>Ambulatori medici di base e pediatri:</b>					
	8	4	5	2	1
<b>Strutture sportive:</b>					
	5	1	1		
<b>Uffici pubblici:</b>					
	2	1			
<b>Posta:</b>	1	1	1		
<b>Farmacia:</b>	1	1	1		

## DESCRIZIONE DEMOGRAFICA

➤ **Abitanti negli ultimi anni:**

	Vergiate	Corgeno	Cimbro	Sesona	Cuirone	Totale
31/12/96	4.864	1.177	1.064	869	476	8.450
31/12/97	4.884	1.214	1.069	858	478	8.503
31/12/98	4.904	1.232	1.073	866	451	8.526
31/12/99	4.882	1.256	1.053	859	457	5.507
31/12/00	4.827	1.275	1.043	857	468	8.470
31/12/01	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	8.484
31/12/02	4.839	1.301	1.020	837	492	8.489
31/12/03	4.892	1.294	1.069	832	541	8.628
31/12/04	4.941	1.300	1.140	822	537	8.740

➤ **Famiglie negli ultimi anni:**

31/12/96	3.263
31/12/97	3.307
31/12/98	3.317
31/12/99	3.323
31/12/00	3.342
31/12/01	3.376
31/12/02	3.389
31/12/03	3.476
31/12/04	3.549

## IL COMMERCIO DI QUOTIDIANI E PERIODICI

Sul territorio vergiatese sono presenti **N. 4 RIVENDITE ESCLUSIVE** di quotidiani e periodici qui riportate brevemente e poi descritte nel dettaglio:

- > BRIANTI LUCIANA Via Vergiate, 8 – Fr. Cimbro (*Vedi scheda n. 1*)
- > CARDANI CLAUDIO P.zza Matteotti, 18 – Vergiate (*Vedi scheda n. 2*)
- > CORTI AGNESE Via Leopardi, 14 – Fr. Corgeno (*Vedi scheda n. 3*)
- > MENZAGO MARIA CAROLA Via Cavallotti, 57 – Vergiate (*Vedi scheda n. 4*)

Relativamente alla **SPERIMENTAZIONE**, nel 1999 sono state inoltrate 3 domande di partecipazione alla sperimentazione: una è giunta oltre il termine stabilito da parte di una grande struttura di vendita ed è stata pertanto negata, le altre due sono pervenute da parte di medie strutture di vendita (supermercati alimentari e non) relativamente a quotidiani e periodici a cui è stata concessa la facoltà di vendita.

Nessuno degli esercizi ha mai effettivamente attivato la vendita né ha richiesto entro i termini di cui all'art. 4 della D.C.R. Lombardia 10 luglio 2002, n. VII/549, ovvero il 14/09/02, di ottenere di diritto l'autorizzazione per punto di vendita non esclusivo.

Si ritiene pertanto che gli esercizi che hanno fatto a suo tempo richiesta di partecipazione alla sperimentazione non abbiano in seguito rilevato la convenienza economica per l'inizio dell'attività. Nel complesso possiamo quindi affermare che l'esperienza della sperimentazione ha mantenuto inalterata la centralità delle rivendite esclusive "storiche" quali canali di vendita della stampa quotidiana e periodica.

Nel 2002 una grande struttura di vendita – genere non alimentare (bricolage, manutenzione casa, riparazioni, giardino, utensili e materiali vari) ha comunicato l'inizio attività esente da autorizzazione di vendita di **PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE NON DISTRIBUITE NELLE EDICOLE** di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.Lgs 170/01 e art. 2, comma 1, lett. c) e comma 5 della D.C.R. Lombardia 10 luglio 2002, n. VII/549.



## COMUNE di VERGIATE

(Provincia di Varese)

- Servizio attività economico-produttive  
e comunicazione esterna -



<i>Scheda n.</i>	1
<i>Titolare esercizio</i>	BRIANTI LUCIANA
<i>Ubicazione</i>	Via Vergiate, 10 – Frazione Cimbro
<i>Localizzazione cartografica</i>	
<i>Foto vetrina</i>	
<i>Autorizzazione</i>	n. 6 del 09/05/1994
<i>Tipologia esercizio</i>	Punto vendita ESCLUSIVO
<i>Altre attività</i>	Aut. n. 24 del 14/02/1975 Genere non alimentare (Merceria, abbigliamento, cartoleria, articoli da regalo, etc.)
<i>Superficie totale di vendita</i>	46 mq
<i>Superficie vendita giornali</i>	2 mq
<i>Superficie vendita diversa</i>	44 mq
<i>Note</i>	L'esercizio ha esteso la propria attività non alimentare mista a rivendita di giornali e periodici nel 1994 in seguito alla cessazione (1993) di altro esercizio analogo nella stessa frazione. L'attività originaria aveva iniziato nel 1985. Prima di allora la zona non risultava servita.
<i>Numero occupati</i>	1



## COMUNE di VERGIATE

(Provincia di Varese)

- Servizio attività economico-produttive  
e comunicazione esterna -

<i>Scheda n.</i>	2
<i>Titolare esercizio</i>	CARDANI CLAUDIO
<i>Ubicazione</i>	P.zza Matteotti, 18 – Vergiate Capoluogo
<i>Localizzazione cartografica</i>	
<i>Foto vetrina</i>	
<i>Autorizzazione</i>	n. 5 del 17/12/1985
<i>Tipologia esercizio</i>	Punto vendita ESCLUSIVO
<i>Altre attività</i>	Aut. n. 266 del 06/05/1992 Genere non alimentare (Cartolibreria, articoli da regalo, modellismo, etc.)
<i>Superficie totale di vendita</i>	52 mq
<i>Superficie vendita giornali</i>	40 mq
<i>Superficie vendita diversa</i>	12 mq
<i>Note</i>	L'esercizio ha rilevato l'attività originaria, svolta nel tempo in associazione ad altre attività, esistente sin dalla seconda metà degli anni '40.
<i>Numero occupati</i>	2



## COMUNE di VERGIATE

(Provincia di Varese)

- Servizio attività economico-produttive  
e comunicazione esterna -

<i>Scheda n.</i>	3
<i>Titolare esercizio</i>	CORTI AGNESE
<i>Ubicazione</i>	Via Leopardi, 3 – Frazione Corgeno
<i>Localizzazione cartografica</i>	
<i>Foto vetrina</i>	
<i>Autorizzazione</i>	n. 3 del 26/02/1985
<i>Tipologia esercizio</i>	Punto vendita ESCLUSIVO
<i>Altre attività</i>	Aut. n. 43 del 26/09/1975 Genere non alimentare (Merceria, abbigliamento, cartoleria, articoli da regalo, etc.)
<i>Superficie totale di vendita</i>	32 mq
<i>Superficie vendita giornali</i>	5 mq
<i>Superficie vendita diversa</i>	27 mq
<i>Note</i>	L'esercizio ha esteso la propria attività non alimentare mista a rivendita di giornali e periodici nel 1985. Prima di allora la zona non risultava servita.
<i>Numero occupati</i>	1



**DATI RELATIVI ALLA VENDITA  
DEI QUOTIDIANI E DEI PERIODICI  
DELLE RIVENDITE DEL TERRITORIO COMUNALE  
NEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI**

*(Dati forniti dalla locale agenzia di distribuzione Corti e C. di Cardano al Campo)*

- **Numero dei QUOTIDIANI venduti negli ultimi quattro anni e relativa variazione percentuale:**

anno <b>2001</b> :	190.252	
anno <b>2002</b> :	204.541	+ 7,5 %
anno <b>2003</b> :	201.114	- 1,67 %
anno <b>2004</b> :	202.301	+ 0,59 %

- **Numero dei PERIODICI venduti negli ultimi quattro anni e relativa variazione percentuale:**

anno <b>2001</b> :	173.830	
anno <b>2002</b> :	148.641	- 14,5 %
anno <b>2003</b> :	142.111	- 4,39 %
anno <b>2004</b> :	143.806	+ 1,19 %

## DATI RELATIVI ALLA VENDITA DEI QUOTIDIANI E DEI PERIODICI A LIVELLO NAZIONALE ANNI 2001/2002/2003

*(Dati estratti dallo studio "La stampa in Italia 2001/2004"  
realizzato da FIEG Federazione Italiana Editori Giornali – febbraio 2005)*

### ARTICOLAZIONE REGIONALE DELLE VENDITE DI QUOTIDIANI

	COPIE VENDUTE					COPIE PER 1000 ABITANTI		
	2001	2002	var. % 02/01	2003	var. % 03/02	2001	2002	2003
PIEMONTE	441.698	412.485	-6,61	398.604	-3,37	103	97	93
VALLE D'AOSTA	15.715	16.237	3,32	16.204	-0,20	130	134	133
LOMBARDIA	1.213.119	1.187.687	-2,10	1.146.988	-3,43	133	130	124
TRENTINO A. A.	171.129	163.421	-4,50	159.753	-2,24	181	172	166
VENETO	497.964	474.242	-4,76	462.887	-2,39	110	104	100
FRIULI VENEZIA G.	198.816	189.536	-4,67	180.467	-4,78	167	159	151
LIGURIA	294.788	271.900	-7,76	268.753	-1,16	182	173	170
EMILIA ROMAGNA	562.838	577.921	2,68	563.252	-2,54	140	143	138
TOT. NORD	3.396.067	3.293.428	-3,02	3.196.908	-2,93	131	128	122
TOSCANA	453.502	448.774	-1,04	448.018	-0,17	128	128	126
UMBRIA	74.914	75.822	1,21	75.925	0,14	89	91	90
MARCHE	139.225	135.577	-2,62	135.523	-0,04	95	91	90
LAZIO	719.264	673.217	-6,40	659.786	-2,00	136	131	127
TOT. CENTRO	1.386.905	1.333.390	-3,86	1.319.252	-1,06	124	121	119
ABRUZZO	93.213	88.902	-4,62	87.370	-1,72	73	70	68
MOLISE	14.990	13.902	-7,26	13.487	-2,99	46	43	42
CAMPANIA	297.735	284.696	-4,38	284.923	0,08	51	50	49
PUGLIA	222.497	213.102	-4,22	218.999	2,77	54	53	54
BASILICATA	24.688	26.154	5,94	27.619	5,60	41	44	46
CALABRIA	105.603	107.337	1,64	108.205	0,81	52	53	54
SICILIA	263.196	260.527	-1,01	258.086	-0,94	52	52	52
SARDEGNA	212.670	214.895	1,05	211.399	-1,63	129	131	129
TOT. SUD	1.234.592	1.209.515	-2,03	1.210.089	0,05	59	59	59
TOT. ITALIA	6.017.564	5.836.334	-3,01	5.726.248	-1,89	104	102	99

Fonte: elaborazione Fieg

Tav. n. 13

EVOLUZIONE TIRATURE E VENDITE GIORNALI QUOTIDIANI  
(medie giornaliere - 1980/2004)

anno	tirature medie	% variaz.	vendite medie	% variaz.
1980	7.427.213		5.341.970	
1981	7.475.266	0,6	5.368.815	0,5
1982	7.571.807	1,3	5.409.975	0,8
1983	7.708.165	1,8	5.580.394	3,2
1984	8.135.157	5,5	5.860.691	5,0
1985	8.378.753	3,0	6.068.407	3,5
1986	8.992.407	7,3	6.365.661	4,9
1987	9.337.653	3,8	6.618.481	4,0
1988	9.562.563	2,4	6.721.098	1,6
1989	9.651.225	0,9	6.765.715	0,7
1990	9.763.197	1,2	6.808.501	0,6
1991	9.492.087	-2,8	6.505.426	-4,5
1992	9.429.250	-0,7	6.525.529	0,3
1993	9.245.797	-1,9	6.358.997	-2,6
1994	9.030.007	-2,3	6.208.188	-2,4
1995	8.599.394	-4,8	5.976.847	-3,7
1996	8.503.177	-1,1	5.881.350	-1,6
1997	8.143.897	-4,2	5.869.602	-0,2
1998	8.156.405	0,2	5.881.421	0,2
1999	8.204.477	0,6	5.913.514	0,5
2000	8.469.856	3,2	6.073.158	2,7
2001	8.310.582	-1,9	6.017.564	-0,9
2002	8.144.451	-2,0	5.836.334	-3,0
2003	8.071.770	-0,9	5.726.248	-1,9
2004 (*)	8.082.263	0,1	5.739.418	0,2

(\*) Proiezione in base ai dati forniti da 54 testate quotidiane.

Tav. n. 39

DIFFUSIONE DEI PERIODICI SETTIMANALI E MENSILI (CONFRONTO OMOGENEO)  
2001-2003

	2001	2002	var. % 02/01	2003	var. % 03/02
<i>Settimanali</i> (62 testate)	15.365.744	14.313.306	-6,8	14.076.212	-1,6
<i>Mensili</i> (131 testate)	17.112.666	16.440.057	-3,9	15.548.476	-5,4

Fonte: Elaborazione su dati ADS

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E IPOTESI DI PIANO

L'art. 6, comma 3, della Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002, indica che i Piani comunali, per i comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, possono prevedere un incremento fino al 15% dei punti di vendita esclusivi<sup>(1)</sup> se, in base ai seguenti parametri, è raggiunto un punteggio minimo pari a punti 1,50:

➤ **rapporto abitanti/punti vendita:**

Abitanti/punti vendita <sup>(1)</sup>	punti
Fino a 1.000	0,25
da 1.001 a 2.000	0,50
da 2.001 a 3.000	0,75
oltre 3.000	1

➤ **rapporto famiglie/punti vendita:**

Famiglie/punti vendita <sup>(1)</sup>	punti
Fino a 700	0,25
da 701 a 800	0,50
da 801 a 900	0,75
oltre 900	1

<sup>(1)</sup> punti vendita esclusivi o equiparati (5 non esclusivi = 1 esclusivo; se in media o grande distribuzione, 3 non esclusivi = 1 esclusivo)

A partire dai elementi emersi ed in considerazione dei parametri previsti dall'art. 6, al comma 3, della Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002, si ritiene di considerare i dati relativi agli abitanti, alle famiglie e ai punti di vendita esistenti al 31/12/2004 rispetto al territorio comunale suddiviso secondo le relative zone censuarie ottenendo i seguenti rapporti:

➤ **ZONA CENSUARIA VERGIATE**

N° abitanti al 31/12/04	4941		
N° punti vendita esclusivi	/2		
abitanti/punti vendita	2470,5	0,75	
N° famiglie al 31/12/04	2012		
N° punti vendita esclusivi	/2		
abitanti/punti vendita	1006	1,00	<b>1,75</b>

Punteggio minimo raggiunto, incremento del **15%** dei punti esclusivi di vendita esistenti:  
15% di 2 = **0,3** nuovi punti vendita, la zona risulta servita: ➔ **nessun nuovo esercizio**

➤ **ZONA CENSUARIA CORGENO**

N° abitanti al 31/12/04	1300		
N° punti vendita esclusivi	/1		
abitanti/punti vendita	1300	0,50	
N° famiglie al 31/12/04	530		
N° punti vendita esclusivi	/1		
abitanti/punti vendita	530	0,25	<b>0,75</b>

Punteggio minimo NON raggiunto, la zona risulta servita: ➔ **nessun nuovo esercizio**

➤ **ZONA CENSUARIA CIMBRO**

N° abitanti al 31/12/04	1140		
N° punti vendita esclusivi	/1		
abitanti/punti vendita	1140	0,50	
N° famiglie al 31/12/04	442		
N° punti vendita esclusivi	/1		
abitanti/punti vendita	442	0,25	<b>0,75</b>

Punteggio minimo NON raggiunto – la zona risulta servita: ➔ **nessun nuovo esercizio**

➤ **ZONA CENSUARIA SESONA**

N° abitanti al 31/12/04	822		
N° punti vendita esclusivi	0		
abitanti/punti vendita	822	0,25	
N° famiglie al 31/12/04	347		
N° punti vendita esclusivi	0		
abitanti/punti vendita	347	0,25	<b>0,50</b>

Punteggio minimo NON raggiunto – la zona risulta NON servita: ➔ **1 non esclusiva**

➤ **ZONA CENSUARIA CUIRONE**

N° abitanti al 31/12/04	537		
N° punti vendita esclusivi	0		
abitanti/punti vendita	537	0,25	
N° famiglie al 31/12/04	218		
N° punti vendita esclusivi	0		
abitanti/punti vendita	218	0,25	<b>0,50</b>

Punteggio minimo NON raggiunto – la zona risulta NON servita: ➔ **1 non esclusiva**

Oltre a quanto sopra, sempre all'art. 6, al comma 3, della Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002, è previsto un incremento del 5% o un'unità, in presenza di fenomeni di mobilità, o se l'incremento delle vendite annue dei quotidiani e dei periodici risponde ai seguenti valori:

- > incremento delle vendite annue superiore al 2% per i quotidiani
- > incremento delle vendite annue superiore al 4% per i periodici

Considerando i dati di vendita sopra riportati e le condizioni di mobilità all'interno delle diverse zone non vi sono gli elementi per l'applicazione di questo parametro.

## DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ DI PIANO DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI

Considerando i punti determinati nei paragrafi precedenti consistenti nelle caratteristiche del territorio, nella sua naturale ed evidente suddivisione in zone di sviluppo distinte, nell'analisi dell'attuale offerta commerciale di quotidiani e periodici, nei dati di vendita relativi al settore a livello nazionale e locale si determina la seguente capacità di piano:

ZONA CENSUARIA	ESERCIZI ESISTENTI	ESERCIZI OTTIMALI	DA AUTORIZZARE
VERGIATE	2 esclusivi	2 esclusivi	0
CORGENO	1 esclusivo	1 esclusivo	0
CIMBRO	1 esclusivo	1 esclusivo	0
SESONA	0	1 non-esclusivo	1 non-esclusivo
CUIRONE	0	1 non-esclusivo	1 non-esclusivo



**COMUNE di VERGIATE**

(Provincia di Varese)

*- Servizio attività economico-produttive  
e comunicazione esterna -*

Via Cavallotti, 46 - 21029 Vergiate (VA)

☎ 0331 928738 - ☎ 0331 947466

P. IVA 00309430122

E-mail : [commercio@comunevergiate.it](mailto:commercio@comunevergiate.it)

[www.comune.vergiate.va.it](http://www.comune.vergiate.va.it)

---

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

---

## **2. Regolamento procedurale**



D.Lgs 24 aprile 2001, n. 170

D.C.R. Lombardia 10 luglio 2002, n. VII/549

---

## ART. 1 - NORME DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

1. Il rilascio di autorizzazioni per la vendita della stampa quotidiana e periodica è disciplinato da:
  - D.Lgs 24 aprile 2001, n. 170 *“Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108”*;
  - Per quanto non previsto è disciplinato dal suddetto D.Lgs, si applica il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”*;
  - Le presenti norme hanno come ulteriore riferimento la Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/549 del 10/07/2002 *“Indirizzi regionali in attuazione del D.Lgs 24 aprile 2001, n. 170 concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108”*.
2. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in:
  - a) PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI: esercizi previsti nel presente regolamento comunale di localizzazione tenuti alla **vendita generale di quotidiani e periodici**; sono considerati altresì punti di vendita esclusivi quelli già autorizzati ai sensi dell'art. 14 della legge 416/81.

Tali rivendite possono destinare una parte non superiore al 30% della superficie di vendita autorizzata alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali ossia i pastigliaggi o i prodotti del settore non alimentare, senza necessità di presentare ulteriore comunicazione; la vendita dei prodotti editoriali deve essere effettuata con modalità ed in locali separati dalle eventuali altre attività commerciali o di servizio contigui (se superiori al limite di cui sopra) e nel rispetto delle norme edilizie ed igienico-sanitarie, fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già autorizzati all’entrata in vigore del D.Lgs 24 aprile 2001, n. 170 nonché il caso dei comuni montani o con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti sprovvisti di punti vendita.
  - b) PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI: esercizi che svolgono in maniera prevalente le attività previste dall’art. 2, comma 3 del D.Lgs 24 aprile 2001, n. 170, sono autorizzati alla vendita di:
    - **solo quotidiani;**
    - **solo periodici;**
    - **quotidiani e periodici.**Sono considerati punti di vendita non esclusivi anche gli esercizi che hanno effettuato la vendita di quotidiani o periodici o di entrambi i prodotti a seguito di sperimentazione ai sensi dell'art. 1, legge n. 108/99 nei limiti e nelle modalità di cui alla D.C.R. 10 luglio 2002, n. VII/549 Art. 1 comma 3, b) e Art. 2 comma 4.

## ART. 2 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA

1. L'attività di vendita di quotidiani e periodici, in forma esclusiva o non esclusiva, può essere esercitata da tutti i soggetti, persone fisiche o società di persone o di capitali, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs n. 114/98.
2. In caso di società, il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs n. 114/98 è richiesto con riferimento a tutti i soggetti (amministratori e soci) indicati all'art. 2 D.P.R. 252/98.
3. Non possono esercitare l'attività di vendita di giornali e riviste, per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, o dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di sospensione condizionale della pena:
  - a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni e per la quale è stata applicata una pena superiore al minimo;
- c) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d) coloro che hanno riportato, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, due o più condanne, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva o a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 C.P. o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti;
- e) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione di cui alla L. 1423/56, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di cui alla L. 575/65, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

### **ART. 3 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER RIVENDITA ESCLUSIVA**

1. L'apertura di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici è soggetto ad autorizzazione, anche a carattere stagionale, rilasciata dal Funzionario Responsabile, nel rispetto delle disposizioni generali di localizzazione determinate dall'Amministrazione nel presente regolamento. Il Regolamento deve essere predisposto sentite le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale.
2. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
3. Tale domanda di autorizzazione dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
  - a) dichiarazione dell'interessato di essere in possesso dei requisiti morali e/o professionali di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
  - b) dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. d-bis n. 4, 5, 6 e 7 della legge n. 108/99;
  - c) dichiarazione di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
  - d) l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

### **ART. 4 - TRASFERIMENTO E/O AMPLIAMENTO DI RIVENDITE ESCLUSIVE**

1. Il trasferimento di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici, compatibile con le disposizioni del presente regolamento, è soggetto ad autorizzazione.
2. Il trasferimento di un esercizio esistente è possibile solo nell'ambito della zona censuaria di appartenenza, nel rispetto del limite massimo di autorizzazioni previste e purché si collochi, rispetto ad altri punti di vendita esclusivi e/o non esclusivi della stessa zona, ad una distanza minima di 250 m.
3. La misurazione delle distanze fra gli esercizi deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini seguendo il percorso pedonale più breve. L'attraversamento delle strade deve essere effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra due sistemi di misurazione, viene tenuta valida la distanza minore.
4. Non si dà luogo a nuova misurazione nel caso di ampliamento dell'esercizio esistente.

5. Alla misurazione delle distanze si può provvedere attraverso il sistema cartografico informatizzato.
6. La domanda di trasferimento dovrà contenere gli elementi essenziali di cui al comma 3 del precedente articolo 3.
7. La comunicazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
8. L'ampliamento di una rivendita esclusiva è soggetto a semplice comunicazione, e potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 5 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER RIVENDITA NON ESCLUSIVA**

1. L'apertura di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Funzionario Responsabile, nel rispetto delle disposizioni generali di localizzazione determinate dall'Amministrazione nel presente regolamento.
2. I richiedenti delle autorizzazioni per rivendite non esclusive dovranno essere titolari di autorizzazione o altro atto abilitativo all'esercizio delle attività prevalenti di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 170/01 ovvero:
  - a) rivendita di generi di monopolio;
  - b) rivendita di carburanti o di oli minerali con limite minimo di superficie pari a 1.500 mq;
  - c) attività di somministrazione di alimenti e bevande "*tipologia unica*" di cui all'art. 3, comma 1 della Legge Regionale Lombardia 24 dicembre 2003, n. 30 inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - d) strutture di vendita di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) *media struttura*, lett. f) *grande struttura*, lettera g) *centro commerciale*, del D.Lgs. 114/98 con un limite minimo di superficie di vendita di 700 mq;
  - e) prevalente vendita di libri e prodotti equiparati con un limite minimo di superficie di 120 mq;
  - f) prevalente specializzazione di vendita con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
3. E' dovuto il rilascio dell'autorizzazione per edicola non esclusiva ai soggetti che hanno effettuato la vendita di prodotti editoriali previa comunicazione di adesione alla sperimentazione di cui all'art. 1, L. 108/99; per i soggetti che, pur avendo presentato comunicazione suddetta, non hanno effettuato la vendita di prodotti editoriali, valgono le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4 della D.C.R. 10 luglio 2002, n. VII/549.
4. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
5. La domanda di autorizzazione dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
  - a) dichiarazione dell'interessato di essere in possesso dei requisiti morali e/o professionali di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
  - b) dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. d-bis n. 4, 5, 6 e 7 della legge n. 108/99;
  - c) dichiarazione di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;

- d) l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio e estremi dell'autorizzazione o dell'atto abilitativo dell'esercizio di cui al precedente comma 6;
  - e) tipologia di prodotti editoriali che si intende mettere in vendita:
    - solo quotidiani;
    - solo periodici;
    - quotidiani e periodici.
6. Il trasferimento di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, compatibile con le disposizioni del presente regolamento, è soggetto ad autorizzazione.
7. Il trasferimento di un esercizio esistente è possibile solo nell'ambito della zona censuaria di appartenenza, nel rispetto del limite massimo di autorizzazioni previste e purché si collochi, rispetto ad altri punti di vendita esclusivi e/o non esclusivi della stessa zona, ad una distanza minima di 250 m. La misurazione avverrà con le stesse modalità indicate al precedente art. 4.
8. L'attività di vendita non esclusiva autorizzata ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. 170/01 non potrà trasferirsi separatamente dalla congiunta attività di cui al comma 3 del medesimo articolo; la cessazione o la revoca dell'attività di cui al comma 3 comporteranno la restituzione o la revoca dell'autorizzazione per il punto di vendita non esclusivo.

#### **ART. 6 - RIVENDITE DI QUOTIDIANI E PERIODICI ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:
- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
  - b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
  - c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
  - d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
  - e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
  - f) per la vendita in alberghi e pensioni, purché effettuata unicamente a favore della clientela ospitata;
  - g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche (es. ospedali) o private (es. case di cura o di riposo, padiglioni fieristici) rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.
2. Per la vendita di pubblicazioni della stampa estera che non abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente è necessario il possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente regolamento.

#### **ART. 7 - MODALITÀ DI VENDITA E DIVIETI**

1. La vendita dei prodotti editoriali da parte delle rivendite, esclusive e non esclusive, deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:
- a) parità di trattamento tra le diverse testate (per gli esercizi non esclusivi che vendano solo quotidiani o riviste, limitatamente al genere venduto; questa disposizione non si applica agli esercizi specializzati che vendano esclusivamente le pubblicazioni pertinenti alla tipologia di vendita);
  - b) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazioni ai punti di vendita esclusivi e non-esclusivi che effettuano la rivendita;
  - c) deve essere assicurato un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
  - d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

### **ART. 8 - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO**

1. L'autorizzazione per la rivendita esclusiva di quotidiani e periodici può essere rilasciata anche per chioschi situati su suolo pubblico.
2. L'interessato deve presentare domanda al Sindaco precisando la dimensione del suolo pubblico che intende utilizzare e la sua ubicazione.
3. Dovrà inoltre corredare la richiesta con una planimetria del chiosco di cui chiede l'installazione.
4. La realizzazione del chiosco è comunque subordinata all'ottenimento del prescritto atto autorizzativo di tipo edilizio urbanistico.

### **ART. 9 - SUBINGRESSI**

1. È soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa alle rivendite esclusive o non esclusive, ai sensi del d.lgs 114/98.
2. Il subentrante per causa di morte in un'attività commerciale può svolgere l'attività del dante causa se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento.
3. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento che abbia trasmesso la prescritta comunicazione di subingresso, ha facoltà di iniziare immediatamente l'esercizio dell'attività.
4. Nel caso di trasferimento in proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di rivendita non esclusiva, l'attività di vendita della stampa non può essere ceduta separatamente dall'attività primaria o prevalente dell'esercizio in base alla quale era stata richiesta la relativa autorizzazione.  
E' consentito il trasferimento in gestione dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica anche separatamente dall'attività primaria, a condizione che venga svolta nei medesimi locali.

### **ART. 10 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'**

1. L'esercente che sospende l'attività di vendita per un periodo superiore a trenta giorni è tenuto a darne comunicazione al Comune.
2. La sospensione può avere durata massima continuativa di 12 mesi, prorogabili su richiesta dell'interessato per un periodo massimo di sei mesi, soltanto per documentate cause di forza maggiore.

### **ART. 11 - SANZIONI**

1. Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 22 del D.Lgs 114/98.
2. Chiunque violi il divieto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera d) del D.Lgs 24 aprile 2001, n. 170 è punito con la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00.
3. Le sanzioni sono irrogate dal Responsabile dell'Area competente.

## **ART. 12 – REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione per punti di vendita esclusivi e non esclusivi viene revocata, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 114/98, qualora il titolare:
  - a) non inizi l'attività di vendita dei quotidiani e/o dei periodici entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga per documentate cause di forza maggiore;
  - c) non risulti più provvisto dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, comma 2 del d.lgs 114/98;
  - d) dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs 114/98 commetta un'ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.
2. In caso di svolgimento abusivo dell'attività viene ordinata la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
3. In caso di rivendita non esclusiva l'autorizzazione decade e viene revocata qualora la stessa non risulti più funzionalmente collegata all'attività prevalente che dà diritto al titolo di cui all'art. 2, comma 3 del d.lgs 170/2001.

## **ART. 13 - COMUNICAZIONI AD ALTRI SOGGETTI**

1. Ogni modifica ai limiti quantitativi ed alle distanze tra rivendite previsti per l'insediamento delle edicole esclusive e non esclusive dal presente Piano Comunale di Localizzazione costituisce adeguamento del medesimo da adottarsi con le medesime modalità seguite per l'adozione del presente Piano, sentite le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale.
2. Non costituisce adeguamento del presente Piano ogni modifica introdotta al fine di adeguare il medesimo alle normative sopravvenute, nazionali e regionali, nonché agli atti di indirizzo regionali emanati successivamente alla data di adozione del presente Piano.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, degli indirizzi regionali di attuazione del D.Lgs. 170/01, devono essere comunicate alla Regione, entro il termine di 30 giorni dalla loro adozione, gli atti di subingresso, cessazione, decadenza, rilascio di autorizzazione, e ogni altro atto comportante variazioni nella consistenza della rete delle rivendite di giornali e riviste o nella loro titolarità.

## **ART. 14 - NECESSITA' DI ULTERIORI EDICOLE E DURATA DEL PRESENTE PIANO**

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento Comunale di Localizzazione dei punti di vendita esclusivi e non esclusivi hanno valore per la durata di due anni a far data dall'adozione dello stesso da parte del Consiglio Comunale; è tuttavia possibile procedere ad una revisione anticipata del presente Piano, a seguito di importanti variazioni delle condizioni sociali, economiche e demografiche del territorio comunale.

2. Per il periodo di validità del presente Piano, il numero delle rivendite ottimali per il Comune sarà il seguente:

ZONA CENSUARIA	ESERCIZI ESISTENTI	ESERCIZI OTTIMALI	DA AUTORIZZARE
VERGIATE	2 esclusivi	2 esclusivi	0
CORGENO	1 esclusivo	1 esclusivo	0
CIMBRO	1 esclusivo	1 esclusivo	0
SESONA	0	1 non-esclusivo	1 non-esclusivo
CUIRONE	0	1 non-esclusivo	1 non-esclusivo

#### **ART. 15 – ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI**

1. In attuazione del D.Lgs 24 aprile 2001, n. 170 e con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intende abrogato il seguente precedente regolamento:
  - “Piano di sviluppo e di localizzazione delle rivendite di giornali e riviste” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 154 del 27/11/1987.

#### **ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Le disposizioni normative richiamate nel contesto del presente regolamento si intendono automaticamente adeguate sulla base della normativa che entrata in vigore nel corso della sua validità.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative applicabili vigenti nel tempo.

#### **ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE**

3. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e termini di legge.